Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Sabato, 2 luglio | Numero 155

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 13
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 25; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - REGIO DECRETO *9 giugno 1921, n. 831, che stabilisce norme per l'applicazione della legge 24 settembre 1920, n. 1297, circa l'obbligatorietà della conversione in nominativi di tutti i titoli al portatore emessi dalle Provincie, dai Comuni, dalle Società per azioni e da qualsiasi altro Ente.*

Regio decreto 9 giugno 1921, n. 831, *che stabilisce norme per l'applicazione della legge 24 settembre 1920, n. 1297, circa l'obbligatorietà della conversione in nominativi di tutti i titoli al portatore emessi dalle Provincie, dai Comuni, dalle Società per azioni e da qualsiasi altro Ente.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 settembre 1920, n. 1297;

Sentita la Commissione istituita dall'art. 4 della citata legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la giustizia e gli affari di culto, e per le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Della emissione e della conversione dei titoli

Art. 1.

Ogni emissione di titoli al portatore dopo la pubblicazione del presente decreto è nulla e di nessun effetto. Le nuove emissioni di titoli devono farsi al nome di una persona determinata con le norme dettate dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Per la conversione dei titoli al portatore in nominativi è in facoltà degli Enti emittenti di sostituire o di trasformare i titoli attualmente esistenti.

La conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi deve essere richiesta dai rispettivi detentori non oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Per i titoli all'estero il termine predetto è fissato in nove mesi, se i titoli trovansi in Europa, e in dodici se trovansi in altri Paesi.

Art. 3.

La intestazione del titolo trasformato può essere fatta sul fronte o a tergo dello stesso. Quando manchi lo spazio sufficiente per la chiara e completa intestazione essa può essere riportata sopra un foglio aggiunto in forma d'allungamento o di sovrapposizione, ma deve essere ripetuta dall'emittente sul titolo stesso, sia pure in proporzioni ridotte e senza bisogno di autenticazione.

Il foglio aggiunto che deve ripetere la indicazione della specie, della serie e del numero e del valore del titolo, deve essere anche autenticato mediante firma di persona specialmente delegata o col timbro dell'emittente apposto in modo tale che la sua impronta figuri in parte sul titolo e in parte sul foglio aggiunto.

Art. 4.

Il titolo nominativo nuovo e trasformato deve portare la indicazione integrale del nome, cognome, paternità e domicilio del titolare, e quando trattasi di un Ente deve indicarne la denominazione e la sede.

Per le ditte commerciali deve essere indicata la denominazione quale risulta dagli atti regolarmente depositati presso la Camera di commercio.

Art. 5.

Nella emissione di titoli nominativi da parte di Società per azioni, sia in occasione della sostituzione degli attuali titoli al portatore, sia nelle successive emissioni, è richiesta la firma di due amministratori o dell'amministratore unico a termini dell'art. 165 del Codice di commercio. È data però facoltà all'emittente di delegare ad un proprio rappresentante una delle firme degli amministratori.

Art. 6.

I titoli al portatore sostituiti mediante emissione di titoli nomi-

nativi, debbono essere annullati a mezzo di perforazione all'atto del loro ritiro.

L'inosservanza di tale disposizione è punita da una multa variabile da L. 1000 a L. 5000, salvo il risarcimento dei danni e le sanzioni previste dal Codice penale.

Art. 7.

Quando la nuda proprietà e l'usufrutto appartengono a persone diverse, gli emittenti sono obbligati a rilasciare due titoli separati senza che perciò la indivisibilità rimanga in alcuna guisa pregiudicata. Se trattasi di azioni emesse da Società, il diritto di voto spetta alla persona delegata dall'atto costitutivo dell'usufrutto o da una delegazione successiva. La persona designata può anche essere il nudo proprietario ovvero l'usufruttuario. In difetto di designazione il diritto di voto resta sospeso.

Art. 8.

L'obbligo di chiedere la conversione del titolo al portatore in titolo nominativo incombe al detentore del titolo stesso, che deve fornire all'emittente le indicazioni del titolare e degli eventuali vincoli che aggravano il titolo.

Quando la proprietà dei titoli sia contestata la intestazione sarà fatta al nome del detentore con dichiarazione della causa per cui li detiene.

Art. 9.

È data facoltà agli emittenti di rilasciare durante il periodo di conversione dei titoli un certificato provvisorio che deve essere sostituito col titolo definitivo non oltre il termine di tre mesi dalla data del suo rilascio.

Il certificato provvisorio da rilasciarsi in carta filigranata da lire una vale come il titolo definitivo per l'esecuzione dei contratti e può essere trasferito con le norme indicate al titolo secondo del presente decreto.

Art. 10.

Quando l'emittente voglia rilasciare il certificato provvisorio previsto dall'articolo precedente, deve farne consegna immediata, salvo a rilasciare il titolo definitivo nel termine di un trimestre.

Il termine per il rilascio del titolo definitivo non potrà in ogni caso andare oltre la durata di un mese successivo alla scadenza del periodo utile per la presentazione della domanda di conversione.

Art. 11.

Le Società commerciali hanno facoltà di deliberare con la maggioranza legale prevista dall'art. 158 del cod. di comm., che non si distribuiscano ai soci i titoli delle azioni. In tal caso la qualità di socio resta provata dalla iscrizione nel libro soci previsto dall'art. 140 del cod. di commercio.

Art. 12.

Le Società anonime ed in accomandita per azioni che abbiano emesso anche obbligazioni devono tenere con le formalità prescritte dall'art. 140 del cod. di comm. un registro per le obbligazioni. Lo stesso obbligo è fatto agli altri Enti che abbiano emessi titoli nominativi.

Tutti gli Enti emittenti sono inoltre obbligati alla tenuta di un registro con la forma del libro mastro, contenente la iscrizione dei singoli titolari e la registrazione cronologica delle variazioni relative a ciascuno di essi.

Per gli Istituti di credito fondiario, l'Amministrazione finanziaria può consentire che la tenuta dei registri delle cartelle sia diversa da quella disposta dal presente articolo.

Art. 13.

La conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi può essere compiuta presso la sede degli emittenti e presso le loro filiali. A questo fine gli emittenti sono autorizzati a tenere nelle loro filiali dei registri sussidiari in forma rigorosamente cronologica nei quali potranno iscrivere le conversioni richieste dai portatori dei titoli.

È data facoltà agli emittenti di depositare questi registri presso Istituti di emissione e altre Banche che assumano tale servizio.

Le iscrizioni compiute sui registri sussidiari devono essere riportate entro un mese nel libro mastro generale presso la sede principale dell'Ente.

La istituzione di registri sussidiari deve essere resa pubblica mediante iscrizione delle Società esistenti presso la cancelleria del tribunale e nel registro delle Ditte commerciali esistente presso la Camera di commercio e mediante comunicazioni all'Intendenza di finanza della provincia in cui l'Ente ha la sede principale.

Art. 14.

Per la conversione in titoli nominativi dei titoli al portatore che trovansi all'estero gli emittenti potranno delegare le loro filiali e compiano le operazioni di conversione sotto la responsabilità degli emittenti fermo l'obbligo della iscrizione nei registri di cui all'articolo 12 del presente decreto.

Art. 15.

La convocazione delle assemblee generali deve farsi mediante avviso personale ai soci, quali risultino dai registri della Società emittente, spedito a mezzo di lettera raccomandata e di messo speciale non meno di 15 giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza. L'obbligo dell'avviso mediante la *Gazzetta ufficiale*, prescritto dall'art. 155 del cod. di comm., resta abrogato.

La ricevuta di spedizione costituisce la presunzione che il socio abbia ricevuto l'avviso.

Non vi è obbligo dell'avviso per le assemblee ordinarie che sono tenute nel giorno e nell'ora stabiliti dallo statuto. Tale indicazione deve essere riportata anche sulle azioni. Ove la data stabilita dallo statuto e riportata sulle azioni venga spostata, rimane fermo l'obbligo dell'avviso come sopra.

Egualmente dovrà essere dato avviso personale ai soci per mezzo di raccomandata nel caso in cui essi debbono esercitare il diritto di opzione.

Il termine per l'esercizio del diritto di opzione non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione dell'avviso predetto.

La tariffa postale per la spedizione degli avvisi raccomandati di cui al presente articolo è fissata a L. 0.10.

Art. 16.

Le Società per azioni, ogniqualvolta si convochino le assemblee generali, devono depositare nei propri uffici, 15 giorni prima della riunione, la situazione dei soci che hanno diritto al voto con la indicazione delle azioni da ciascun socio possedute.

Tale situazione può essere esaminata da chiunque provi la sua qualità di socio.

TITOLO II.

Della circolazione dei titoli nominativi

Art. 17.

La proprietà dei titoli nominativi si trasmette oltre che mediante iscrizione diretta nei registri, nei modi stabiliti dall'art. 169 del Codice di commercio e dalle leggi speciali, anche mediante girata scritta sul fronte o a tergo dei titoli stessi. Chi acquista azioni di Società mediante girata non può considerarsi socio di fronte alla Società se non quando il trasferimento risulti dal registro della medesima. Però la girata ha pieno effetto nei rapporti coi terzi e passano al giratario il diritto di esigere gli interessi, i dividendi e gli altri accessori del titolo, di esercitare i diritti di opzione e di trasferire i titoli ulteriormente anche per causa di riporto.

Chi fa valere il suo diritto in forza di girata deve legittimare il possesso del titolo a norma dell'art. 287 del Codice di commercio esclusa in ogni caso la facoltà di cancellare le girate. Quando la serie delle girate sia completa, l'emittente non potrà ricusare la iscrizione nei suoi registri a chi risulta ultimo giratario senza essere tenuto a fare indagini sulla autenticità e sulla validità sostanziale delle girate.

Qualora la serie delle girate sia incompleta, essa può essere completata secondo le norme del diritto comune.

Art. 18.

La iscrizione sopra i registri sussidiari che gli emittenti sono autorizzati a tenere presso le loro filiali, gli Istituti di emissione o le altre Banche a norma dell'art. 13 del presente decreto produce gli effetti dell'art. 169 del Codice di commercio. Sui registri sussidiari deve essere raccolta la firma del cessionario o di un mandatario.

Le iscrizioni di cui al presente articolo debbono essere riportate mensilmente presso la sede centrale dell'Ente, sul registro generale indicato all'art. 12.

Art. 19.

La girata del titolo deve recare la indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio del giratario e se trattasi di un Ente o di una ditta commerciale, la denominazione e la sede.

In calce alla girata deve essere apposta oltre la data, la firma del girante o quella di chi ne ha la legittima rappresentanza. Nel caso che il titolo non sia interamente liberato, è necessaria anche la firma del giratario. La data e le firme debbono essere autenticate mediante firma e bollo ad inchiostro indelebile da un notaio esercente o da un agente di cambio inscritto nel ruolo della Camera di commercio.

La firma dell'ufficiale autenticante è esente da legalizzazione. È in facoltà del Ministero delle finanze di autorizzare a queste autenticazioni anche gli Istituti di emissione e di credito ed altre Banche o pubblici ufficiali con l'osservanza di tutte le norme stabi-

Quando lo spazio riservato alle girate sia esaurito potrà richiedersi all'emittente un nuovo titolo ovvero un foglio di allungamento.

Nessuna tassa di bollo o di registro è dovuta per le girate.

Art. 20.

L'agente di cambio, per esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente, dovrà essere munito del sigillo particolare con le indicazioni del suo nome e della Borsa presso la quale è inscritto.

Il sigillo sarà fornito dalla Deputazione della Borsa con le stesse formalità prescritte ai Consigli notarili, per il sigillo dei notari dagli articoli 18, 23 e 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 21.

Quando il girante di un titolo non sappia o non possa scrivere, il pubblico ufficiale, chiamato alla autenticazione deve fare la dichiarazione della girata, e del motivo della mancanza di firma del girante.

Art. 22.

I pubblici ufficiali e gli altri delegati che prestano la loro opera per l'autenticazione delle girate debbono farne annotazione in un giornale bollato e vidimato ai sensi dell'art. 23 del Codice di commercio, ostensibile ad ogni richiesta dei funzionari della finanza, dal quale risulti:

a) il cognome, il nome, paternità e domicilio di ciascun girante o giratario o se trattasi di Enti o ditte commerciali, la loro denominazione e la sede;

b) la specie dei titoli con l'indicazione dell'emittente del numero o serie di ogni titolo e del suo valore nominale;

c) la data dell'operazione compiuta;

d) una speciale annotazione se la girata è fatta «in garanzia» o per «procura»;

Le autenticazioni di cui al presente articolo non sono soggette a iscrizione nel repertorio dei notari.

Art. 23.

I pubblici ufficiali e gli altri delegati alle autenticazioni rispondono della autenticità della firma e della verità della data delle girate, nonchè della esatta iscrizione di esse sul registro a ciò destinato.

In caso di violazione è applicabile la multa sino a L. 2000 e la sospensione dall'ufficio salvo l'applicazione delle maggiori pene eventualmente incorse.

La stessa sanzione si applica al caso che nella girata manchi la indicazione del giratario.

Ogni azione verso i notari, gli agenti di cambio e gli Istituti mentovati nell'art. 19 per responsabilità civile in dipendenza della autenticazione di girate, resta prescritta dopo 10 anni dalla data della girata stessa.

Art. 24.

Quando i titoli nominativi dei quali voglia effettuarsi il trasferimento mediante girata si trovino all'estero o vi risiedano le parti contraenti o il solo girante la dichiarazione di autenticità della data e della firma può essere fatta dagli agenti consolari, dagli addetti commerciali o da altri delegati dello Stato osservando le stesse formalità indicate nel presente decreto.

È in facoltà del Ministero delle finanze di autorizzare a queste autenticazioni anche Istituti di credito o altri Enti all'estero che dovranno essere designati mediante decreto.

Art. 25.

La iscrizione sui registri dell'emittente si ottiene dal giratario a sua richiesta, mediante presentazione del titolo all'emittente stesso che lo restituirà al presentatore indicando sul titolo la data e il numero progressivo della registrazione, ovvero rilascerà un nuovo titolo nominativo.

È data facoltà agli emittenti di eseguire la iscrizione nei propri registri, in base a una dichiarazione rilasciata in carta libera dall'ufficiale che ha autenticato il trasferimento, contenente tutti gli elementi della girata e la identificazione dei titoli ceduti.

La dichiarazione sarà conservata dall'emittente che comunicherà

Se il titolo non è interamente liberato, l'Istituto non darà corso alla iscrizione se il giratario non appone la sua firma sui registri dell'emittente.

Art. 26.

La girata può essere fatta con la clausola «in garanzia» e produce tutti gli effetti di cui all'art. 455 del Codice di commercio.

Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il suo diritto per girata senza l'intervento del suo girante. Egli può tuttavia girare ulteriormente il titolo ma solo «per procura». La girata «per procura» trasferisce al giratario il diritto di girare il titolo per procura, di esigere gli interessi, i dividendi e gli altri diritti accessori, ma non quello di riscuotere il capitale senza l'intervento del girante.

Il girante in garanzia ripigliando il possesso del titolo può disporne con nuova girata. Non è tuttavia permesso di cancellare le girate.

Art. 27.

Le cedole sono esigibili separatamente dai titoli.

Ai fini fiscali le cedole e i titoli si presumono appartenenti al medesimo titolare.

Quando al titolo esistente venga sostituito un titolo nuovo questo deve portare tali contrassegni da poter distinguere chiaramente le sue cedole da quelle del titolo al portatore sostituito.

Nel caso di trasformazione del titolo esistente, dovrà provvedersi all'atto della trasformazione stessa ad una stampigliatura delle sue cedole scadenti almeno a tutto il 1923. Quando verranno a scadere le cedole successive si dovrà provvedere a nuova stampigliatura se nel frattempo gli Enti non avranno provveduto alla sostituzione dei titoli trasformati.

Saranno ammesse al pagamento degli interessi o dividendi le sole cedole dei titoli sostituiti e quelle stampigliate dei titoli trasformati.

Art. 28.

Gli associati alle stanze di compensazione possono girare i propri titoli al direttore della stanza con la formula «al direttore della stanza di compensazione di . . . . . (da indicarsi dal girante) e per lui al signor . . . . (da indicarsi dal direttore della stanza)» senza pagamento di alcun diritto. La girata deve essere completata entro cinque giorni dal direttore della stanza e sotto la sua responsabilità.

Art. 29.

Il proprietario dei titoli intestati può depositarli presso un Istituto di emissione o una Banca girandoli al nome dei medesimi e ritirando un vaglia dell'Istituto o della Banca contenente l'esatta indicazione dei titoli con la specie, numero e serie e valore oltre la data di emissione del vaglia, il cognome e nome, il domicilio della persona e la indicazione della Ditta o Ente a cui favore è emesso.

Tale vaglia è trasmissibile per girata con le formalità prescritte dall'art. 17 e il possessore dovrà presentarlo non oltre il termine di tre mesi all'emittente ritirando i corrispondenti titoli girati al suo nome. La Banca che rilascia il vaglia deve fare l'annotazione di esso sul titolo e quando restituisce il titolo deve ritirare il vaglia e tenerlo a disposizione della finanza.

Art. 30.

Nel caso di morte del titolare per ottenere il trasferimento dei titoli di cui all'art. 169 del Codice di commercio capoverso 3°, basterà presentare per visione alla Società i documenti prescritti dal detto articolo, salvo sempre il diritto della Società di averne copia a sue spese.

Art. 31.

Ai titoli nominativi smarriti, distrutti o sottratti e ai titoli che contengono firme false o di persone incapaci si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni 11 e 12 del titolo X del libro I del Codice di commercio.

La sentenza che dichiara l'annullamento del titolo smarrito, distrutto o sottratto può autorizzare la emissione di un duplicato.

TITOLO III.

Delle sanzioni e disposizioni diverse

Art. 32.

Coloro che emettono titoli al portatore dopo la pubblicazione del

dente all'ammontare dei titoli emessi. Essi decadono altresì dal loro ufficio di amministratori o di sindaci dell'emittente e non possono essere più eletti per il periodo di cinque anni dal giorno della loro decadenza.

Art. 33.

L'emittente che rifiuti di ricevere i titoli per la conversione o non la esegua tempestivamente, è passibile di una multa di 1 lira per ogni titolo e per ogni giorno di ritardo.

Eguale sanzione è comminata per le Società che senza giustificato motivo ritardino la iscrizione del nuovo titolare dell'azione o dell'obbligazione nei libri sociali oltre il decimo giorno dalla richiesta.

Art. 34.

I depositari che ometteranno o ritarderanno di chiedere la conversione dei titoli da essi detenuti risponderanno personalmente verso i depositanti o gli aventi diritto delle penalità di cui all'articolo 36 e saranno inoltre soggetti a una multa uguale al 2 0[0 del valore nominale dei titoli stessi.

Art. 35.

I titoli al portatore emessi dagli Enti indicati all'art. 1 del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 494, continueranno a sopportare la ritenuta del 15 0[0 sull'ammontare del rispettivo interesse, dividendo o premi finchè non vengano presentati per la conversione in titoli nominativi.

Quando sia scaduto il termine portato dal presente decreto per la conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi non è più ammesso alcun pagamento di interesse, dividendo o premi o altri accessori sopra titoli non convertiti, i quali inoltre non possono formare oggetto di alcuna operazione da parte del possessore, nè con l'Ente nè coi terzi.

Art. 36.

Se i titoli sono presentati alla conversione dopo il termine indicato al secondo comma dell'articolo precedente, è dovuta una penale corrispondente ai frutti scaduti per il periodo anteriore alla domanda di conversione. Questa penale non potrà in ogni caso essere inferiore per ciascun anno di ritardo al 5 0[0 calcolato sul valore nominale del titolo.

La penale si devolve per un terzo a beneficio dell'emittente e per due terzi a beneficio dello Stato.

I titoli non presentati per la conversione entro 10 anni cadono in prescrizione e il loro valore si devolve per un terzo a beneficio dell'Ente emittente per due terzi a beneficio dell'erario.

Art 37.

Per l'opera che i pubblici ufficiali e gli altri delegati sono chiamati a prestare a norma del presente decreto è dovuto il corrispettivo di centesimi 50 per ogni certificato nominativo trasferito pagabile all'atto dell'autenticazione della girata dall'una o dall'altra delle parti, ad uguale diritto di centesimi 50 per ogni certificato nominativo trasferito è dovuto per la dichiarazione di cui all'articolo 21.

Lo stesso corrispettivo è dovuto a favore degli ufficiali consolari o degli addetti commerciali chiamati all'autenticazione delle girate all'estero; tuttavia è in facoltà del Governo di fissare per i vari paesi stranieri una diversa misura di corrispettivo da stabilirsi mediante decreto del ministro degli esteri, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro e dell'industria.

Art. 38.

Per la trasformazione dei titoli al portatore in nominativi non è dovuta alcuna tassa di bollo quando anche la trasformazione si effettui mediante fogli di sovrapposizione o di allungamento.

Non è neppur soggetto alla tassa medesima il nuovo titolo nominativo che si sostituisce ad un titolo al portatore regolarmente bollato.

Ai fini di questa esenzione dovrà essere apposta sul nuovo titolo mediante timbratura impressa a cura e sotto la responsabilità dell'emittente la seguente dichiarazione: « esente da bollo perchè emesso in sostituzione del titolo n. . . . . regolarmente bollato ».

La esenzione predetta non compete nei casi di frazionamento del titolo al portatore in più titoli nominativi, nè per le sostituzioni di titoli nominativi che venissero richieste dopo i termini fissati per la conversione.

Per il regime delle cartelle fondiarie restano ferme le disposizioni vigenti relative al pagamento dei diritti erariali di abbonamento alla tassa di bollo registro e negoziazione.

Art. 39.

Per i nuovi titoli nominativi che gli emittenti rilascino in sostituzione di titoli al portatore, potranno gli emittenti stessi richiedere il pagamento di un corrispettivo non superiore a L. 0,25 per titolo.

Quando trattasi di certificati multipli la spesa potrà essere ragguagliata al numero dei titoli che il certificato rappresenta, ma non potrà mai superare la somma di L. 5 per certificato.

Queste disposizioni non si riferiscono ai titoli di nuova emissione che vengono rilasciati dagli emittenti in aggiunta a quelli già emessi alla data di applicazione del presente decreto.

Art. 40.

I titoli a premio emessi prima della data di pubblicazione del presente decreto, che non fruttano interessi e che non hanno un valore nominale superiore a L. 50, sono esenti dall'obbligo della nominatività.

I titoli del genere che saranno posteriormente emessi potranno essere esonerati dall'obbligo della nominatività mediante speciale decreto del ministro delle finanze.

Art. 41.

L'aumento della tassa di bollo sui titoli esteri al portatore di cui al comma primo dell'art. 2 della legge 24 settembre 1920, n. 1297, è dovuto sui titoli che verranno presentati per l'applicazione del bollo dopo la pubblicazione del presente decreto.

Art. 42.

I cittadini italiani proprietari di titoli esteri di Stato o privati sia nominativi che al portatore, devono farne denuncia particolareggiata all'Ufficio del registro del proprio domicilio, nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione del presente decreto, ai sensi del secondo capoverso dell'art 2 della legge 24 settembre 1920, n. 1297, restando tuttavia esenti dall'aumento di tassa di cui al precedente articolo i titoli esteri già regolarmente bollati prima della pubblicazione stessa.

Art. 43.

Per l'omessa o ritardata denuncia prescritta dal precedente articolo è dovuta una pena pecuniaria in ragione di 25 volte la tassa corrispondente ai titoli non denunciati o denunciati in ritardo, col minimo di L. 300 e ciò indipendentemente dall'altra pena pecuniaria stabilita dall'art. 26, n. 3, della legge testo unico sulle tasse di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, per l'omessa bollazione o per bollazione insufficiente La omissione o il ritardo della denuncia dei titoli esteri già in precedenza regolarmente bollati, rende applicabile una pena pecuniaria corrispondente a 5 volte la tassa col minimo di L 50.

Art. 44.

Il termine per usufruire del condono di cui all'art. 4 della legge 24 settembre 1920, n. 1297, è stabilito in mesi sei dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 45.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — FACTA — BONOMI — PASQUALINO-VASSALLO — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.